

Comune di Prato Sesia (Novara)

Variante Parziale al P.R.G.C. n. 11, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Approvazione

Il Consiglio Comunale

Tutto quanto sopra esposto e considerato

(omissis)

Delibera

1) Di approvare il Progetto di Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dall'Arch. Lucia Ferraris, con studio in Novara, Via G. Passalacqua n.10, e dal Dott. Geol. Giorgio GRASSI, con sede a Novara, in Via G. Prati, n.4, (per la redazione della relazione geologica), composto dai seguenti elaborati tecnici che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- Schede di approfondimento Verifica di coerenza con il P.P.R.
- Schede Interventi
- Relazione Geologica
- Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Documento Tecnico

Preliminare

- Controdeduzioni e modifiche ai contenuti della Variante
- Scheda Intervento n,2 – Motivazioni e verifiche
- Prospetti numerici (ex comma 7, art. 17, L.R. 56/77 s.m.i.)
- Tav 00 – 1:5000 Individuazioni interventi, perimetrazione del Centro Abitato
- Tav 15 – 1:5000 Azzonamento

2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante Parziale presenta le seguenti condizioni:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 s.m.i.;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 s.m.i.;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti
- 3) Di dichiarare che la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77, non è stata modificata dalla presente Variante, e che per tale presupposto il prospetto relativo alla CIR non viene allegato alla presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che La Variante Parziale al P.R.G.C. n. 11 rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), ed f) riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;
- 5) Di dare atto che La Variante Parziale al P.R.G.C. n. 11 rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), ed f) riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;
- 6) Di dare atto che le aree oggetto di variante, ai sensi dell'Art. 17 comma 5, lettera a, non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto le proposte di modifica;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 comma 1bis della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piano settoriali e ne attuano le previsioni;
- 8) Di dare atto che sono state recepiti i pareri pervenuti della Provincia di Novara, nonché quanto contenuto nel provvedimento di verifica e che gli elaborati approvati risultano adeguati a quanto prescritto negli stessi;
- 9) Di dare atto che è stata svolta la verifica della Variante Parziale 11 nei confronti della Classificazione acustica approvata, così come disposto al comma 4, art. 5 della L.R. n° 52 del 20/10/2000 e che le modifiche introdotte dalla Variante non comportano particolari necessità di adeguamento del Piano di Classificazione Acustica, in quanto non introducono "salti di classe" e/o rendono più gravose le condizioni di clima acustico in ambiti di utilizzo antropico preesistenti. Tutte le Classi previgenti possono quindi essere attualmente confermate ritenendo pertanto la Variante Parziale 11, oggetto della presente Deliberazione, acusticamente compatibile con la "Classificazione acustica del territorio comunale" approvata con D.C.C. n° 13/2004(e successive "Verifiche di compatibilità");
- 10) Di richiamare le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 14/12/2022 e nell'allegato verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale del 07/12/2022, con la quale la Variante di cui trattasi è stata esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- 11) Di disporre che la presente Deliberazione venga pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esposta in pubblica visione sul sito informatico del Comune di Prato Sesia e trasmessa alla Regione e alla Provincia di Novara entro 10 giorni dall'approvazione;
- 12) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per gli atti conseguenti alla presente Deliberazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Oronzo Saponaro